

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)**

Tra

la Società FIRE SPA, con sede legale in Messina, Via A. Bonsignore 1, C.F./P.Iva 01787570835 in persona del Procuratore Speciale, Dott. Marcello Grimaldi, di seguito anche l'“azienda” o la “società”,

E

Filcams CGIL Nazionale, rappresentata da Stefania Radici con delega nazionale;
Fisascat CISL Nazionale, rappresentata da Dario Campeotto;
Uiltucs Nazionale, rappresentata da Gabriele Fiorino.

Di seguito anche le OO.SS. e, congiuntamente alla società, anche le “parti”

PREMESSO CHE:

- a) l'azienda FIRE SPA svolge attività di gestione e recupero crediti in via stragiudiziale e/o giudiziale su tutto il territorio nazionale nonché dell'Unione Europea;
- b) l'azienda occupa complessivamente n. 139 dipendenti ai quali si applica il CCNL Studi Professionali ed è strutturata su n. 6 unità produttive, situate in:
 - Sede di Messina - Via Bonsignore, 1
 - Sede di Messina - Via Orso Corbino
 - Sede di Palermo (PA) – Via Resuttana, 360
 - Sede di Catania (CT) - Corso Sicilia
 - Sede di Roma (RM) - Via Rubicone
 - Sede di Milano - Via Feltre, 75
- c) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile flessione dei carichi di lavoro imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente;
- d) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- e) l'azienda ha inviato in data 2/04/2020 la richiesta di convocazione congiunta per accedere al Fis-Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, a cui hanno risposto le OO.SS. come sopra indicato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n.18 del 2020, in data 15 aprile 2020 le parti hanno avuto un confronto per via telematica durante il quale è stata esaminata la situazione aziendale e le difficoltà a cui la società fa fronte;
- 3. le parti, esaminata la situazione aziendale ed il suo mercato di riferimento, riconoscono che la situazione che l'impresa attraversa ha comportato una forte contrazione dell'attività;
- 4. nella richiesta di convocazione di cui al punto e) in premessa, l'azienda ha comunicato di voler procedere alla riduzione/sospensione dell'attività con richiesta di accesso all'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per il periodo decorrente dall' 1/04/2020 per una durata di nove settimane e, comunque, entro il 31 agosto 2020. Il numero di giornate potrà essere fruito anche non consecutivamente nel rispetto del limite massimo previsto dal D.L. n.18

del 17 marzo 2020; per il mese di aprile le giornate di sospensione programmate sono: 8-10-16-17-21-23-28 aprile;

5. la riduzione o sospensione a zero ore di cui al punto precedente riguarda tutto il personale in forza alla data del 17 marzo 2020, pari a complessivi n. 135 dipendenti (con esclusione di 4 dipendenti in maternità), così individuati:
 - n. 88 dipendenti della Sede di Messina - Via Bonsignore, 1
 - n. 32 dipendenti della Sede di Messina - Via Orso Corbino
 - n. 05 dipendenti della Sede di Palermo (PA) – Via Resuttana, 360
 - n. 06 dipendenti della Sede di Catania (CT) - Corso Sicilia
 - n. 01 dipendenti della Sede di Roma (RM) - Via Rubicone
 - n. 03 dipendenti della Sede di Milano - Via Feltre, 75
6. l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso al FIS – assegno ordinario, con causale “COVID-19 Nazionale”, sulla base di quanto previsto dall'art.19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020;
7. durante il periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali, verrà applicata la rotazione del personale, per le mansioni fungibili, tenute presenti le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
8. la società si impegna allo scrupoloso rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, firmato da Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020, a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela;
9. nonostante nella comunicazione preventiva l'azienda avesse richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, la Società si rende disponibile ad anticipare l'erogazione ai propri dipendenti dell'integrazione salariale, con successivo conguaglio su Uniemens ai sensi della Circolare INPS 170 del 15/11/2017, considerato che ad oggi le condizioni di liquidità dell'azienda lo consentono; in caso contrario, si richiederà pagamento diretto da parte dell'INPS, previo confronto con le parti;
10. il presente accordo sarà idoneo e, pertanto, avrà efficacia per la richiesta di accesso alla CIG in deroga a seguito di reiezione da parte dell'Inps di della domanda di accesso all'assegno ordinario del FIS;
11. Le Parti si incontreranno periodicamente, anche su richiesta di ciascuna, per valutare i programmi di sospensione e riduzione oraria, anche in relazione all'evolversi della crisi epidemiologica;
12. L'azienda si impegna a supportare i dipendenti per accedere alle misure di sostegno al reddito previste da EBIPRO;
13. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito la consultazione ed esame congiunto ex art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Letto, confermato e sottoscritto.

15 aprile 2020

Il Procuratore speciale dell'azienda
Marcello Grimaldi

Filcams CGIL
Stefania Radici

Fisascat CISL
Dario Campeotto

Uiltucs UIL
Gabriele Fiorino

Si allega elenco del personale